



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati

Sede: Montebelluna (TV) - Ufficio secondario: Treviso

www.contentoscioli.it

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642) -----

Repertorio N. 14422

Raccolta N. 8922

Registrato a Montebelluna

Addi 07/08/2012

N. 4817

Serie 1T

Esatti Euro 168,00

----- Costituzione di Società Cooperativa consortile -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di luglio.

----- (31/7/2012) -----

In Burano (Venezia), in Fondamenta della Giudecca n. 15 presso il Centro Civico ex Chiesa delle Cappuccine, ove richiesto. -----

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, sono presenti i signori: -----

- VIDAL LUIGI, nato a Venezia il giorno 24 dicembre 1967, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

"SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO - PESCATORI DI BURANO", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via Terranova n. 215, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 80006970273, -----

munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione della società adottata il giorno 25 luglio 2012; -----

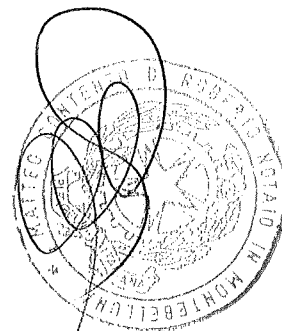
- BISOL GIANLUCA, nato a Treviso il giorno 9 aprile 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: -----

"TERRE DI VENEZIA S.R.L." con unico socio, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, Località Mazzorbo, Fondamenta Santa Caterina n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03828090278, ----- munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale; -----

- BRESSANELLO DAVIDE, nato a Venezia il giorno 28 marzo 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della società: -----

"DALLA LIDIA MERLETTI S.N.C. DI BRESSANELLO LUIGI & C.", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via Galuppi n. 215, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 02044810279, -----

munito dei necessari poteri di firma per gli atti di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti sociali; -



- VIDAL SERGIO, nato a Venezia il giorno 13 febbraio 1967; --

- VIDAL MARTINA, nata a Venezia il giorno 11 novembre 1971, domiciliati per la carica ove appresso, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto nella loro qualità di soci, amministratori e legali rappresentanti della società: -----

"MERLETTI D'ARTE MARTINA S.N.C. DI VIDAL MARTINA & SERGIO", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via San Mauro n. 307, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 02785160272, -----

muniti dei necessari poteri di firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti sociali; -----

- AMADI PAOLO, nato a Venezia il giorno 30 aprile 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società: -----

"MARINA DI LIO GRANDO - S.R.L.", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, Località Punta Sabbioni, Lungomare San Felice n. 94, capitale sociale Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 01641010150, ---

munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione della società adottata il giorno 30 luglio 2012; -----

- PALMISANO FRANCESCO, nato a Venezia il giorno 16 marzo 1970, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società: -----

"PALMISANO CAV. LUIGI & C. S.A.S.", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via B. Galuppi n. 670, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03331520274, -----

munito dei necessari poteri per gli atti di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti sociali; -----

- DE PICCOLI MICHELE, nato a Venezia il giorno 24 luglio 1965; -----

- GRANDIN CRISTINA, nata a Venezia il giorno 8 novembre 1969, entrambi domiciliati per la carica ove appresso, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto nella loro qualità di unici soci, amministratori e legali rappresentanti della società: -----

"GIOMAT SNC DI DE PICCOLI MICHELE & C.", società di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via San Martino Sinistro n. 888, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ve-

nezia 03988180273, -----
muniti dei necessari poteri di firma congiunta per gli atti
di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti
sociali; -----

- **BON LUCA**, nato a Venezia il giorno 20 maggio 1969, domici-
liato per la carica ove appresso, il quale dichiara di inter-
venire nel presente atto nella sua qualità di Amministratore
Unico e legale rappresentante della società: -----

"BON S.R.L.", società di nazionalità italiana, costituita in
Italia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via San
Martino Sinistro n. 376, capitale sociale sottoscritto per
Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero centesimi), ver-
sato per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero centesi-
mi), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Impre-
se di Venezia 04102310275, -----

munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto so-
ciale; -----

- **BERALDO MIRCO**, nato a Venezia il giorno 29 ottobre 1964,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Ammini-
stratore Unico e legale rappresentante della società: -----

"CANTIERE NAUTICO BERALDO S.R.L.", società di nazionalità i-
taliana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia,
Località Ca' Noghera, Via Ca' Vallesina n. 25, capitale so-
ciale Euro sottoscritto per 20.000,00 (ventimila virgola ze-
ro zero centesimi), versato per Euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero zero centesimi), codice fiscale e numero di i-
scrizione al Registro Imprese di Venezia 04017180276, -----

munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto so-
ciale; -----

- **AMADI ULISSE**, nato a Venezia il giorno 10 gennaio 1975; ---

- **AMADI ALESSANDRO**, nato a Venezia il giorno 30 dicembre
1975, -----

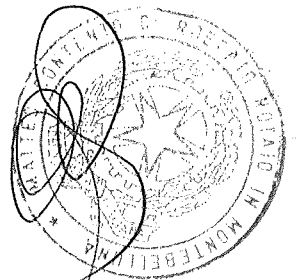
entrambi domiciliati per la carica ove appresso, i quali di-
chiarano di intervenire nel presente atto nella loro qualità
di soci accomandatari, amministratori e legali rappresen-
ti della società: -----

"TRASPORTO PASSEGGERI DI AMADI ULISSE E AMADI ALESSANDRO E
C. S.A.S.", società di nazionalità italiana, costituita in I-
talia, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Mazzorbo
n. 75, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Im-
prese di Venezia 02627070275, -----

muniti dei necessari poteri di firma congiunta per gli atti
di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti
sociali; -----

- **AMMENDOLA LORENZO**, nato a Venezia il giorno 22 giugno 1970;

- **AMMENDOLA ANDREA**, nato a Venezia il giorno 16 dicembre
1978, entrambi domiciliati per la carica ove appresso, i qua-
li dichiarano di intervenire nel presente atto nella loro
qualità di soci accomandatari, amministratori e legali rap-



presentante della società: -----
"EMILIA GROUP S.A.S. DI LORENZO AMMENDOLA & C.", società di
nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale
in Venezia, frazione Burano, Via San Mauro n. 295-296, codi-
ce fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ve-
nezia 03611020276, -----
muniti dei necessari poteri di firma congiunta per gli atti
di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti
sociali; -----
- **QUINTAVALLE RENZO**, nato a Venezia il giorno 19 ottobre
1940, domiciliato per la carica ove appresso, il quale di-
chiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di
socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante
della società: -----
"L'ESTROSA DI RENZO E MARTA QUINTAVALLE E C. SAS", società
di nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede lega-
le in Venezia, frazione Burano, Via San Martino Destro n.
499, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Impre-
se di Venezia 00856700273, -----
munito dei necessari poteri in forza dei vigenti patti socia-
li; -----
- **ALLEGRETTO ALESSANDRO**, nato a Venezia il giorno 9 settem-
bre 1969, domiciliato per la carica ove appresso, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità
di socio, amministratore e legale rappresentante della so-
cietà: -----
"SU E ZO S.N.C. DI ALLEGRETTO ALESSANDRO E C.", società di
nazionalità italiana, costituita in Italia, con sede legale
in Venezia, frazione Burano, Via San Mauro n. 25, codice fi-
scale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia
03758330272, -----
munito dei necessari poteri di firma disgiunta per gli atti
di straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti
sociali; -----
- **ROSSI LUCA**, nato a Venezia il giorno 14 luglio 1973, domi-
ciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di in-
tervenire nel presente atto nella sua qualità di socio, ammi-
nistratore e legale rappresentante della società: -----
"SALL DI LUCA ROSSI E C. S.N.C.", società di nazionalità ita-
liana, costituita in Italia, con sede legale in Venezia, fra-
zione Burano, Via Galuppi n. 380, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03138820273, -----
munito dei necessari poteri di firma singola per gli atti di
straordinaria amministrazione in forza dei vigenti patti so-
ciali; -----
- **AMMENDOLA GIUSEPPE**, nato a Palizzi (RC) il giorno 1° ago-
sto 1945, residente a Venezia, frazione Burano, Via San Mau-
ro n. 147, codice fiscale MMN GPP 45M01 G277L, cittadino ita-
liano, -----
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualità di unico titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Via S. Mauro n. 303, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia corrispondente all'indicato codice fiscale, REA N. VE-146150, partita IVA 00737350272; -----

- **BOVO RUGGERO**, nato a Venezia il giorno 3 marzo 1947, residente a Venezia - Burano San Martino Sinistro n. 690, codice fiscale BVO RGR 47C03 L736Z, cittadino italiano, -----

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di unico titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Venezia, frazione Burano, Rione Giudecca n. 88, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia corrispondente all'indicato codice fiscale, REA N. VE-134861, partita IVA 00400060273; -----

- **BRESSANELLO ANNALISA**, nata a Venezia il giorno 21 giugno 1948, residente a Venezia, frazione Burano, San Martino SX n. 546, codice fiscale BRS NLS 48H61 L736U, cittadina italiana, -----

la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di unica titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "LA DOGARESSA DI BRESSANELLO ANNALISA", con sede legale in Venezia, frazione Burano, San Martino SX n. 46, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia corrispondente all'indicato codice fiscale, REA N. VE-288687, partita IVA 03182450274; -----

- **ROSSI LUCA**, nato a Venezia il giorno 8 ottobre 1966, residente a Venezia, frazione Burano, Via San Martino Destro n. 827, codice fiscale RSS LCU 66R08 L736M, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di unico titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "EXCLUSIVE DI ROSSI LUCA", con sede legale in Venezia, Sestiere Burano, San Mauro n. 397, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia corrispondente all'indicato codice fiscale, REA N. VE-230919, partita IVA 02667380279. -----

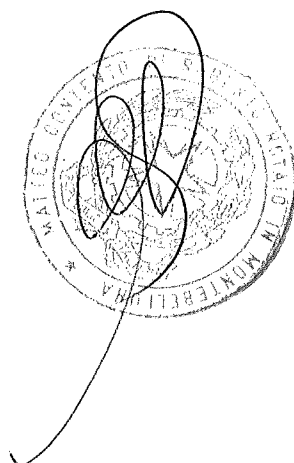
- **ZANE LUIGINO**, nato a Venezia il giorno 6 febbraio 1945, residente a Venezia, frazione Burano, San Martino Sinistro n. 306 codice fiscale ZNALGN45B06L736V, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di unico titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Venezia, frazione Burano, Via Galuppi n. 304, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia corrispondente all'indicato codice fiscale, REA n. VE-121650, partita IVA 00227840279; -----

I Componenti, della cui identità personale, qualità suddette e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto dichiarano e stipulano quanto segue: -----

----- ARTICOLO 1 -----

----- COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE -----

Le società "SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO - PESCATORI DI BU-



RANO", "TERRE DI VENEZIA S.R.L." con unico socio, "DALLA LIDIA MERLETTI S.N.C. DI BRESSANELLO LUIGI & C.", "MERLETTI D'ARTE MARTINA S.N.C. DI VIDAL MARTINA & SERGIO", "MARINA DI LIO GRANDO - S.R.L.", "PALMISANO CAV. LUIGI & C. S.A.S.", "GIOMAT SNC DI DE PICCOLI MICHELE & C.", "BON S.R.L.", "CANTIERE NAUTICO BERALDO S.R.L.", "TRASPORTO PASSEGGERI DI AMADI ULISSE E AMADI ALESSANDRO E C. S.A.S.", "EMILIA GROUP S.A.S. DI LORENZO AMMENDOLA & C.", "L'ESTROSA DI RENZO E MARTA QUINTAVALLE E C. SAS", "SU E ZO S.N.C. DI ALLEGRETTO ALESSANDRO E C." e "SALL DI LUCA ROSSI E C. S.N.C.", come in comparsa legalmente rappresentate, e i signori AMMENDOLA GIUSEPPE, ZANE LUIGINO, BOVO RUGGERO, BRESSANELLO ANNALISA e ROSSI LUCA, quali titolari delle rispettive imprese individuali in comparsa indicate, costituiscono una società cooperativa consortile sotto la denominazione sociale "VENEZIA NATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE". -----

----- ARTICOLO 2 -----

----- SEDE -----

La società ha sede legale in Venezia e precisamente, ai soli fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in Frazione Burano, Via Terranova n. 215. -----

----- ARTICOLO 3 -----

----- SCOPO MUTUALISTICO -----

Lo scopo mutualistico che la società intende perseguire è avvalersi dei servizi offerti dai propri soci alle migliori condizioni possibili rispetto al mercato, anche sostenendo, consolidando, qualificando la continuità operativa dei soci stessi, garantendo in tal modo l'ampliamento e la qualità dell'attività da essi svolta, a condizioni di qualità e accessibilità a favore della collettività e degli utenti. -----

La società intende pertanto svolgere in modo stabilmente organizzato qualsiasi attività volta a favorire i soci nel raggiungimento dei loro fini e a promuovere la costituzione di nuove attività cooperative, attraverso il coordinamento ed il sostegno dei soci consorziati e la loro collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche coordinandone l'attività in modo da renderla più produttiva e incisiva sul tessuto sociale e socio-economico. -----

La società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

----- ARTICOLO 4 -----

----- OGGETTO -----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, svolge le seguenti attività: -----

- a) il coordinamento delle attività dei consorziati per attivare sinergie strategiche ed operative in particolare aventi ad oggetto lo sviluppo economico, turistico e sociale delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello e dei territori circostanti; -----
- b) stipulare convenzioni con enti pubblici e con qualsiasi

altro ente per l'acquisizione di servizi e lavori per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite nel regolamento interno; -----

c) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ai propri soci per migliorare la loro efficacia operativa; --

d) promuovere l'immagine commerciale dei soci della cooperativa consortile, sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi e insegne con cui contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi; -----

e) assistere e rappresentare i propri soci nei rapporti con gli enti pubblici, con istituti di credito, enti previdenziali, con imprese private, pubbliche e simili; -----

f) attuare iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici e dei cittadini sugli scopi della società sulle problematiche dei servizi socio-sanitari ed educativi; -----

g) vigilare sul rispetto dei patti intervenuti fra i soci, relativamente alla esecuzione delle convenzioni; -----

h) assumere il controllo e la verifica sulla qualità dei servizi effettuati dai propri soci (per conto della società); --

i) attivare servizi di supporto documentale, contabile, amministrativo, contrattuale, fiscale e legale, per i soci consorziati; -----

j) favorire lo sviluppo e la produttività dei servizi svolti dai soci anche commercializzandone i prodotti e servizi; ----

k) realizzare accordi di acquisto collettivo e forniture ai soci di materiali, apparecchiature, attrezzi e qualsiasi altro bene ad essi occorrente; -----

l) promuovere e gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite i soci, attività legate ai servizi svolti dai soci, in particolare anche tramite gare d'appalto pubbliche su tutte le categorie SOA e non, per forniture e per servizi;

m) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano la cooperazione; -----

n) promuovere iniziative tese a favorire la formazione e qualificazione professionale dell'organico delle imprese consorziate. -----

o) realizzare iniziative tese a favorire l'incontro tra operatori economici nell'ambito di Burano, Mazzorbo e Torcello e dei territori circostanti; -----

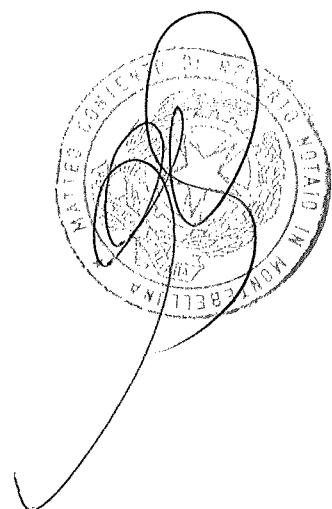
p) attività pubblicistica con esclusivo carattere tecnico inerente le finalità della società; -----

q) provvedere per i propri soci alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari nonché alla assistenza tecnica per la loro realizzazione. -----

----- ARTICOLO 5 -----

----- DURATA -----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). -----



----- ARTICOLO 6 -----

----- CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSAMENTI -----

Posto che la partecipazione dei soci cooperatori, a norma dell'articolo 26, primo comma, lettera a) dello statuto sociale, è rappresentata da azioni del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi) ciascuna, i soci cooperatori fondatori indicati nel superiore articolo 1 dichiarano di sottoscrivere ciascuno n. 1 (una) azione da nominali Euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi) per un capitale sociale iniziale di complessivi Euro 3.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero centesimi). ----
I soci fondatori dichiarano e danno atto che i versamenti a integrale liberazione delle azioni da essi rispettivamente sottoscritte dovranno essere eseguiti entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dall'intervenuta iscrizione della società qui costituita presso il competente Registro delle Imprese. -----

----- ARTICOLO 7 -----

----- ESERCIZI SOCIALI -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici). -----

----- ARTICOLO 8 -----

----- STATUTO SOCIALE -----

L'organizzazione e il funzionamento della Società Cooperativa consortile qui costituita saranno regolate dalle norme dello statuto sociale che, composto da numero 45 (quarantacinque) articoli, debitamente firmato, si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera A) per costituirne parte integrante ed essenziale. -----

----- ARTICOLO 9 -----

----- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - NOMINA -----

----- DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL REVISORE LEGALE -----

Il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società è di tipo tradizionale. -----

Nell'ambito di tale sistema: -----

a) viene stabilito che la Società sarà amministrata per tre esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 (duemilaquattordici), da un Consiglio di Amministrazione, composto da 12 (dodici) membri, nominati nelle persone dei signori: -----

1) VIDAL LUIGI, sopra indicato, residente a Trento, Via Giovanni e Tina Lorenzoni n. 10/1, codice fiscale VDL LGU 67T24 L736A, cittadino italiano; -----

2) BISOL GIANLUCA, sopra indicato, residente a Valdobbiadene (TV), frazione Santo Stefano, Via della Chiesa n. 7, codice fiscale BSL GLC 66D09 L407Q, cittadino italiano; -----

3) BRESSANELLO DAVIDE, sopra indicato, residente a Jesolo

(VE), Via Antonio Canova n. 27, codice fiscale BRS DVD 66C28 L736I, cittadino italiano; -----

4) TAGLIAPIETRA LORIS, sopra indicato, residente a Venezia, frazione Burano, Sestiere Giudecca n. 146, codice fiscale TGL LRS 67M02 L736W, cittadino italiano; -----

5) VIDAL SERGIO, sopra indicato, residente a Cavallino-Treporti (VE), Via Altino n. 10, codice fiscale VDL SRG 67B13 L736V, cittadino italiano -----

6) AMADI PAOLO, sopra indicato, residente a Venezia, frazione Burano, Via Terranova n. 160, codice fiscale MDA PLA 66D30 L736P, cittadino italiano; -----

7) PALMISANO FRANCESCO, sopra indicato, residente a Jesolo (VE), Via Fornaci n. 27, codice fiscale PLM FNC 70C16 L736N, cittadino italiano; -----

8) DE PICCOLI MICHELE, sopra indicato, residente a Cavallino-Treporti (VE), Via delle Carpe n. 4, codice fiscale DPC MHL 65L24 L736S, cittadino italiano; -----

9) BON LUCA, sopra indicato, residente a Cavallino-Treporti (VE), Via Sava n. 8, codice fiscale BNO LCU 69E20 L736M, cittadino italiano; -----

10) REGAZZO STEFANO, nato a Venezia il 16 febbraio 1979, residente a Venezia, frazione Burano, Via Mazzorbo n. 12, codice fiscale RGZ SFN 79B16 L736N, cittadino italiano; -----

11) AMMENDOLA LORENZO, sopra indicato, residente a Jesolo (VE), Via Nausica n. 9/B, codice fiscale MMN LNZ 70H22 L736L, cittadino italiano; -----

12) SENO LUIGI, nato a Venezia il giorno 30 marzo 1957, residente a Venezia, frazione Burano, San Mauro n. 132, codice fiscale SNE LGU 57C30 L736Z, cittadino italiano, -----

nominando a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere, signor VIDAL LUIGI. -----

Gli amministratori saranno domiciliati per la loro carica presso la sede legale della società qui costituita; -----

b) viene stabilito che la revisione legale della società sarà affidata per 3 (tre) esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 (duemilaquattordici), al signor: --

* SAELI DANTE, nato a Milazzo (ME) il giorno 25 agosto 1964, domiciliato per l'incarico in Venezia-Mestre, Via San Pio X° 11/2, codice fiscale SLA DNT 64M25 F206N, cittadino italiano, Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia con il n. 456 e al Registro dei Revisori legali con il n. 51885. -----

Il compenso stabilito per ogni esercizio di durata in carica viene fissato in Euro 0,00 (zero virgola zero), escluso il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico. ---

----- ARTICOLO 10 -----

----- ADEMPIMENTI -----

I Comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo e al-



l'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per la legale costituzione della società e per la sua iscrizione all'Albo delle Cooperative. -----

----- ARTICOLO 11 -----

----- DICHIARAZIONI -----

I Comparenti dichiarano di essere stati informati sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.

----- ARTICOLO 12 -----

----- SPESE -----

Le spese e tasse del presente atto e dipendenti, ammontanti approssimativamente a Euro 2.800,00 (duemilaottocento virgola zero zero), oltre IVA, sono a carico della Società. -----
Di quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura unitamente a quanto allegato, ai Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Consta di tre fogli di cui di occupano dieci facciate intere e parte dell'undicesima. Sottoscritto alle ore diciotto e minuti trenta. -----

F.TO ZANE LUIGINO -----

F.TO LUCA ROSSI -----

F.TO AMMENDOLA GIUSEPPE -----

F.TO AMADI ALESSANDRO -----

F.TO BRESSANELLO ANNALISA -----

F.TO ROSSI LUCA -----

F.TO LUIGI VIDAL -----

F.TO GIANLUCA BISOL -----

F.TO BRESSANELLO DAVIDE -----

F.TO VIDAL SERGIO -----

F.TO ULISSE AMADI -----

F.TO PALMISANO FRANCESCO -----

F.TO MARTINA VIDAL -----

F.TO GRANDIN CRISTINA -----

F.TO DE PICCOLI MICHELE -----

F.TO LUCA BON -----

F.TO BERALDO MIRCO -----

F.TO AMADI PAOLO -----

F.TO BOVO RUGGERO -----

F.TO ANDREA AMMENDOLA -----

F.TO LORENZO AMMENDOLA -----

F.TO QUINTAVALLE RENZO -----

F.TO ALLEGRETTO ALESSANDRO -----

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S. -----

-- ALLEGATO "A" AL N. 14422 DI REP. E N. 8922 DI RACCOLTA --

----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----

----- "VENEZIA NATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE" -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita una società nella forma di società consortile

in forma cooperativa denominata "VENEZIA NATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE". -----

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci -----

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Venezia e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge. -----

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale ovvero alla residenza anagrafica se socio persona fisica. -----

Art. 3 - Durata -----

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). -----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

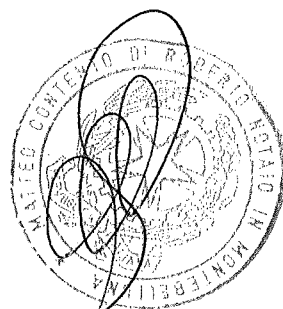
Art. 4 - Scopo mutualistico -----

Lo scopo mutualistico che la società intende perseguire è avvalersi dei servizi offerti dai propri soci alle migliori condizioni possibili rispetto al mercato, anche sostenendo, consolidando, qualificando la continuità operativa dei soci stessi, garantendo in tal modo l'ampliamento e la qualità dell'attività da essi svolta, a condizioni di qualità e accessibilità a favore della collettività e degli utenti. -----

La società intende pertanto svolgere in modo stabilmente organizzato qualsiasi attività volta a favorire i soci nel raggiungimento dei loro fini e a promuovere la costituzione di nuove attività cooperative, attraverso il coordinamento ed il sostegno dei soci consorziati e la loro collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche coordinandone l'attività in modo da renderla più produttiva e incisiva sul tessuto sociale e socio-economico. -----

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione e le esigenze del socio, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti degli altri soci. Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la società osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. -----

La società aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Na-



zionale delle Cooperative e Mutue", agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 5 - Oggetto sociale -----

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, svolge le seguenti attività: -----

- a) il coordinamento delle attività dei consorziati per attivare sinergie strategiche ed operative in particolare aventi ad oggetto lo sviluppo economico, turistico e sociale delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello e dei territori circostanti; -----
- b) stipulare convenzioni con enti pubblici e con qualsiasi altro ente per l'acquisizione di servizi e lavori per farli eseguire dai propri soci secondo le modalità che saranno definite nel regolamento interno; -----
- c) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ai propri soci per migliorare la loro efficacia operativa; --
- d) promuovere l'immagine commerciale dei soci della cooperativa consortile, sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi e insegne con cui contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi; -----
- e) assistere e rappresentare i propri soci nei rapporti con gli enti pubblici, con istituti di credito, enti previdenziali, con imprese private, pubbliche e simili; -----
- f) attuare iniziative di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli enti pubblici e dei cittadini sugli scopi della società sulle problematiche dei servizi socio-sanitari ed educativi; -----
- g) vigilare sul rispetto dei patti intervenuti fra i soci, relativamente alla esecuzione delle convenzioni; -----
- h) assumere il controllo e la verifica sulla qualità dei servizi effettuati dai propri soci (per conto della società); --
- i) attivare servizi di supporto documentale, contabile, amministrativo, contrattuale, fiscale e legale, per i soci consorziati; -----
- j) favorire lo sviluppo e la produttività dei servizi svolti dai soci anche commercializzandone i prodotti e servizi; ----
- k) realizzare accordi di acquisto collettivo e forniture ai soci di materiali, apparecchiature, attrezzi e qualsiasi altro bene ad essi occorrente; -----
- l) promuovere e gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite i soci, attività legate ai servizi svolti dai soci, in particolare anche tramite gare d'appalto pubbliche su tutte le categorie SOA e non, per forniture e per servizi;
- m) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riconoscano e sostengano la cooperazione; -----
- n) promuovere iniziative tese a favorire la formazione e qua-

lificazione professionale dell'organico delle imprese consorziate. -----

o) realizzare iniziative tese a favorire l'incontro tra operatori economici nell'ambito di Burano, Mazzorbo e Torcello e dei territori circostanti; -----

p) attività pubblicistica con esclusivo carattere tecnico inerente le finalità della società; -----

q) provvedere per i propri soci alla stesura di progetti operativi con i relativi piani finanziari nonché alla assistenza tecnica per la loro realizzazione. -----

La società può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. -----

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: -----

a) assumere interessenze e partecipazioni, o finanziamenti sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; ---

b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge; -----

e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di legge. -----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento dell'attività. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI -----

Art. 6 - Soci -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore



al minimo stabilito dalla legge. -----
Possono essere soci le cooperative, società, imprenditori in forma individuale, consorzi o enti che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla società, nonché altre cooperative, consorzi, enti o associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con la società stabili convergenze operative. -
Possono essere ammessi anche i soci sovventori così come previsto dall'art. 4 della legge 59/92 e più in generale soci finanziatori di cui al Titolo IV del presente statuto. -----

Art. 7 - Domanda di ammissione -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) denominazione, sede, attività; -----
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati, se persona giuridica o ente; -----
- d) l'ammontare della partecipazione al capitale sociale che si propone di sottoscrivere; -----
- e) una relazione sull'attività svolta dalla richiedente nell'ultimo triennio; -----
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 40 del presente statuto; -----
- h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e della tassa di ammissione. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che dal nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti stabiliti dall'organo amministrativo. Trascorsi sessanta giorni di inadempienza da parte del socio riguardo detti versamenti, la delibera diventerà inefficace; la domanda potrà essere riproposta. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire

quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. ----
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 - Obblighi del socio -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione; -----
- b) al versamento della partecipazione sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione; -----
- c) al versamento dei contributi a copertura delle spese di funzionamento della società, nella misura e nei tempi stabiliti dalla Assemblea dei soci in sede di stesura del bilancio preventivo e con i criteri che saranno stabiliti da apposito regolamento; -----
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali. -----

Art. 9 - Diritti dei soci -----

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. -----

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. -----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per inadempienze rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

Art. 10 - Perdita della qualità di socio -----

La qualità di socio si perde per: recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione. -----

Art. 11 - Recesso del socio -----

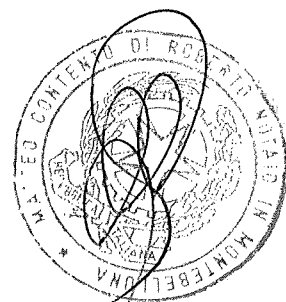
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere: -----

- a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -
- b) il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-



stratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. ---

Art. 12 - Esclusione -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti: -----

a) del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; -----

b) del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; -----

c) del socio che, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo; -----

d) del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla società; -----

e) del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; -----

f) del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto. -----

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

Art. 13 - Decadenza -----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

- nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto; ----

- nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare alle attività dell'impresa sociale. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effet-

to dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. -----

Contro la deliberazione di decadenza il socio può ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto. -----

Art. 14 - Comunicazioni -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono i destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno devolute all'Organo arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto. -----

Art. 15 - Liquidazione -----

I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni. -----

Art. 16 - Termini di decadenza -----

I soci receduti, esclusi o decaduti e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

La partecipazione per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. -----

TITOLO IV -----

STRUMENTI FINANZIARI -----

CAPO I - Soci finanziatori -----

Art. 17 - Norme applicabili -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo precedente, possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, di-

disciplinati dal presente capo, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., da offrire in sottoscrizione a soci ordinari o a terzi, questi ultimi denominati soci finanziatori. -----
Rientrano tra i soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. -----
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Capo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori o ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento -----

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale -----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società. -----
A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 28 del presente Statuto. -----

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 200,00 (duecento). -----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 50% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. -----

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli -----

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. -----

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. -
In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.. -----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1. -----

Art. 20 - Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi dei soci finanziatori -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-

dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. -----

Con la stessa deliberazione, apportando se necessario le opportune modifiche statutarie, potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni [in proporzione all'importo delle eventuali riserve divisibili di cui al successivo articolo 28, ad esse spettante,] e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse. -----

La Cooperativa può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato a particolari condizioni non meramente potestative, ai sensi dell'art. 2351 c.c. -----

Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti. -----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. -----

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. -----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori -----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera di emissione. -----

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare

re le azioni dei soci cooperatori. -----

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.. -----

La delibera di emissione di cui al comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori non cooperatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. -----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. -----

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa -----

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-

se per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. -----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21. -----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. -----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa. -----

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee -----

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. -----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. -----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. -----

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto. -----

CAPO II - Obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito

Art. 24 - Norme applicabili -----

Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c.. -----

Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della cooperativa. -----

In tal caso, con apposita delibera l'assemblea stabilisce: --
a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----

- b) le modalità di circolazione; -----
 - c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; -----
 - d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----
- La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. -----
- All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23. -----

----- TITOLO V -----

----- RISTORNI -----

Articolo 25 - Ristorni -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità dei beni acquistati e delle prestazioni di servizi resi nell'anno a favore dei soci e le prestazioni per servizi realizzati dai soci. -----

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. -----

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: -----

- a) in forma liquida; -----
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni; --
- c) in ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea. -----

----- TITOLO VI -----

----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 26 - Elementi costitutivi -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi); -----
- b) da eventuali azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi); -----
- c) dalle eventuali azioni dei soci azionisti di partecipazione, ciascuna del valore nominale di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi); -----

d) dalle eventuali azioni degli soci finanziatori, ciascuna del valore nominale euro 200,00 (duecento virgola zero zero centesimi); -----

e) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

f) dalle eventuali riserve divisibili, formate ai sensi dell'articolo 21; -----

g) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto; -----

h) dalla riserva straordinaria; -----

i) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. -----

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere f) ed g), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento -----

Articolo 27 - Caratteristiche della azione -----

L'azione non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

L'azione si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. -----

Il socio che intenda trasferire la propria azione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera azione detenuta dal socio, e avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2530 c.c.. -----

Art. 28 - Bilancio di esercizio -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; -----

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge; -----
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni; -----
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; -----
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo IV e seguenti del presente Statuto; -----
- g) ad eventuale riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21; -----
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'assemblea o per legge. -----

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche. -----

----- TITOLO VII -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Art. 29 - Assemblea dei soci -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie possono essere convocate ovunque, purché in Italia. -----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita otto giorni prima dell'adunanza o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e dell'eventuale rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. -----

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia presente la maggioranza degli amministratori e la maggioran-

za dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -- Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci "cooperatori" o da soci "finanziatori" che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria, ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. -----

L'Assemblea ordinaria: -----

- a) approva il programma annuale della attività sociale, con relativo bilancio di previsione; -----
- b) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione; -----
- c) determina la misura e i tempi di versamento dei contributi previsti dall'art. 8, come pure determina l'entità della tassa di ammissione; -----
- d) provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto; -----
- e) conferisce l'incarico, sentito l'organo di controllo, se nominato, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca; -----
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività, ove la carica non sia gratuita; stabilisce altresì i criteri per i rimborsi spese sostenute per conto e nell'interesse della società; -----
- g) delibera sulla retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, se nominati, e/o dell'incaricato della revisione legale dei conti; -----
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione; -----
- i) delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- j) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto; -----
- k) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge; -----
- l) delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; -----
- m) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministra-

tori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto. -----

L'Assemblea straordinaria delibera: -----

a) sulle modificazioni dello Statuto; -----

b) sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge; -----

c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; -----

d) sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente Titolo IV, Capo I; -----

e) su ogni altra materia prevista dalla legge -----

Art. 30 - Costituzione e quorum deliberativi -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei soci aventi diritto al voto. -----

Art. 31 - Votazioni -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. -----

Art. 32 - Diritto al voto e deleghe -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. -----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota. -----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci. -----

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa. -----

Art. 33 - Presidenza dell'Assemblea -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

----- TITOLO VIII -----

----- ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA DELLA -----

----- SOCIETA', ORGANI DI CONTROLLO -----

Art. 34 - Amministrazione -----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da due a tredici membri, nominati dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. -----

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti. -----

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. -----

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero l'organo di controllo, se nominato. -----

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o email), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a pa-

rità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta. -----

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dell'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

Art 35 - Deleghe amministrative -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. -----

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. -----

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge. -----

Art 36 - Competenze del Consiglio d'amministrazione -----

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo: -----

1. convocare l'assemblea dei soci; -----
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; -----
3. redigere i bilanci consuntivi e preventivi; -----
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci; -----
5. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea; -----
6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-

renti alle attività sociali; -----

7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce; -----

8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo 5 del presente statuto; -----

9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione; -----

10. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; -----

11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione; -----

12. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505 bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile. -----

Art. 37 - Rappresentanza -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. -----

Art. 38 - Organo di controllo -----

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su deliberazione dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo. Ove esso, per legge, debba consistere in un Collegio Sindacale, tale organo è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che nomina il Collegio stesso. -----

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi e alle condizioni di legge. L'Organo di con-

trollo dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. -----

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

Art. 39 - Revisione legale dei conti -----

Nelle ipotesi in cui sia obbligatorio per legge, ivi comprese quelle nelle quali la revisione legale non può essere affidata all'Organo di controllo, la società nomina per la revisione legale dei conti della società un revisore o una società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. -----

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. La revisione legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente. -----

TITOLO IX -----

CONTROVERSIE -----

Art. 40 - Clausola arbitrale -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. -----

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. -----

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o della esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la sua sede legale. -----

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società. -----

----- TITOLO X -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 41 - Scioglimento anticipato -----

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 42 - Devoluzione patrimonio finale -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati; -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. -----

----- TITOLO XI -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 43 - Regolamenti -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le modalità previste dalla legge. -----

Art. 44 - Clausole mutualistiche -----

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: -----

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente secondo le modalità previste dalla legge. -----

Art. 45 - Norma finale -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e società consortili, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. -----

F.TO ZANE LUIGINO -----

F.TO LUCA ROSSI -----

F.TO AMMENDOLA GIUSEPPE -----

F.TO AMADI ALESSANDRO -----

F.TO BRESSANELLO ANNALISA -----

F.TO ROSSI LUCA -----

F.TO LUIGI VIDAL -----

F.TO GIANLUCA BISOL -----

F.TO BRESSANELLO DAVIDE -----

F.TO VIDAL SERGIO -----

F.TO ULISSE AMADI -----

F.TO PALMISANO FRANCESCO -----

F.TO MARTINA VIDAL -----

F.TO GRANDIN CRISTINA -----

F.TO DE PICCOLI MICHELE -----

F.TO LUCA BON -----

F.TO BERALDO MIRCO -----

F.TO AMADI PAOLO -----

F.TO BOVO RUGGERO -----

F.TO ANDREA AMMENDOLA -----

F.TO LORENZO AMMENDOLA -----

F.TO QUINTAVALLE RENZO -----

F.TO ALLEGRETTO ALESSANDRO -----

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S. -----

E' copia conforme all'originale
debitamente firmato ai sensi di legge
che si rilascia per gli usi consentiti.

Montebelluna, li 7 AGOSTO 2012

